



LEGA PRO

COMUNICATO N. 87/DIV – 9 APRILE 2026

87/472

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026

GARE DELL' 8 APRILE 2026

Si riportano i risultati delle gare di recupero disputate l'8 Aprile 2026

15^ GIORNATA RITORNO

GIRONE A

INTER U23

TRENTO

2-1

GIRONE B

JUVENTUS NEXT GEN

TERNANA

2-1

GIRONE C

ATALANTA U23

CAVESE

1-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 9 Aprile 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DELL' 8 APRILE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PAGLIUCA LUIGI

(ATALANTA U23)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto protestava reiteratamente con veemenza, urlando e sbracciandosi per contestarne l'operato.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S. (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

OBRIC RELJA (ATALANTA U23)

per avere, al 15° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta, antisportiva e violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a seguito di un calcio d'angolo, dopo che il pallone era stato calciato via, si spintonava con questi e gli sferrava un calcio all'altezza degli stinchi, senza arrecargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 38 e 39 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato con il pallone lontano e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANZONI ALBERTO (ATALANTA U23)
AMERIGHI PATRIZIO IGOR (INTER U23)
GIL PUCHE JAVIER (JUVENTUS NEXT GEN)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

FOSSATI MARCO EZIO (TRENTO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

STANTE FRANCESCO (INTER U23)

AMMONIZIONE (III INFR)

FUSCO GERARDO (CAVESE)
BRUGARELLO MATTIA (JUVENTUS NEXT GEN)
SCAGLIA FILIPPO (JUVENTUS NEXT GEN)
ORELLANA CRUZ MARCELO OMAR (TERNANA)


AMMONIZIONE (II INFR)

PAGLIARI MARCO (TERNANA)
AUCELLI CHRISTIAN (TRENTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PERETTI MANUEL (CAVESE)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



“

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Publicato in Firenze il 9 Aprile 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani